

# Avviso

## Sospensione rate mutuo

È stata definita **la sospensione non oltre il 3 novembre 2024** del **pagamento delle rate dei mutui** a supporto di persone e attività economiche colpite dai violenti eventi atmosferici che hanno interessato:

- dal 2 novembre 2023, le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;
- dal 29 ottobre 2023, le province di Massa-Carrara e Lucca.

(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1.037 ed estensione con Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023).

### Modalità di sospensione

- **Sospensione totale della rata** (sia interessi che quota capitale). Gli interessi saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze e periodicità previste dal piano di ammortamento. Il numero di rate è concordato con la banca.
- **Sospensione parziale** della sola quota capitale. Gli interessi dovuti durante il periodo di sospensione saranno calcolati sul capitale residuo al momento della sospensione e addebitati alle scadenze originarie previste.

Non saranno applicate spese o commissioni, né richieste ulteriori garanzie. Gli interessi dovuti nel periodo di sospensione saranno calcolati in base al contratto e all'Accordo tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori del 18/12/2009.

Per richiedere la sospensione di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili, presso i quali è svolta attività di natura commerciale/economica/agricola, occorre presentare l'autocertificazione del danno subito (D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni).

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni è a disposizione il personale della succursale.